



Unité des Communes valdôtaines MONT-ROSE

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Servizio tecnico – Ufficio gestione del patrimonio

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Oggetto: Progetto sperimentale di Inclusione Attiva per il recupero socio-occupazionale di lavoratori svantaggiati (PIA), periodo 2024 - 2025.

art. 1.	Oggetto del servizio	2
art. 2.	Carattere dei servizi	2
art. 3.	Normativa applicabile	2
art. 4.	Durata del contratto	2
art. 5.	Proroghe, opzioni	3
art. 6.	Finalità e caratteristiche del progetto di Inclusione attiva (PIA)	3
art. 7.	Modalità di progettazione del PIA	3
art. 8.	Attuazione del progetto di Inclusione attiva (PIA)	5
art. 9.	Criteri generali disciplinanti il contratto	5
art. 10.	Criteri minimi ambientali (CAM)	5
art. 11.	Specifiche per l'espletamento dei servizi	5
art. 12.	Rapporti con gli Enti aderenti al progetto	6
art. 13.	Oneri e obblighi a carico dell'aggiudicatario	6
art. 14.	Oneri e obblighi a carico dell'aggiudicatario – personale addetto	7
art. 15.	Osservanza dei contratti collettivi	7
art. 16.	Oneri e obblighi a carico dell'aggiudicatario - gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro	8
art. 17.	Responsabilità verso terzi	9
art. 18.	Garanzia definitiva	10
art. 19.	Conoscenza delle condizioni generali di appalto e condizioni di remunerazione dello stesso	10
art. 20.	Stipula del contratto, spese contrattuali e adempimenti in capo all'aggiudicatario	11
art. 21.	Rapporti tra committente e aggiudicatario	11
art. 22.	Modifiche	12
art. 23.	Programmazione, controllo e monitoraggio del progetto PIA in capo all'aggiudicatario	12
art. 24.	Contabilizzazione dei servizi e liquidazione	12
art. 25.	Obblighi dell'aggiudicatario, ai sensi della legge 136/2010	13
art. 26.	Rendicontazione dei progetti	13
art. 27.	Revisione e aggiornamento importo contrattuale in vigenza di contratto	13
art. 28.	Controlli e verifica di conformità	14
art. 29.	Cessione, subappalto, contratti continuativi di cooperazione	14
art. 30.	Inadempienze e penalità	14
art. 31.	Risoluzione del contratto	15
art. 32.	Recesso	17
art. 33.	Controversie e riserve	17
art. 34.	Patto di integrità	17
art. 35.	Codice di comportamento	17
art. 36.	Incompatibilità successiva (<i>pantouflage</i>)	17
art. 37.	Domicilio e rappresentanza dell'aggiudicatario	18
art. 38.	Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679	18
art. 39.	Disposizioni di rinvio e finali	19

art. 1. Oggetto del servizio

1. Il presente capitolato regola i rapporti tra l'Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose, in qualità di committente e l'aggiudicatario incaricato dei servizi di cui all'oggetto.
2. L'oggetto del servizio consiste nella progettazione e, se finanziata, nella successiva attuazione del progetto sperimentale di Inclusione attiva (PIA) a valere per il 2024-2025, finalizzato al recupero socio-occupazionale di lavoratori svantaggiati, da svolgersi nei Comuni di Bard, Donnas, Fontainemore, Hône, Lillianes, Perloz e Pontboset e presso la sede dell'Unité.
3. Nello specifico, è oggetto del servizio l'esecuzione di progetti aventi la realizzazione di servizi di utilità sociale, concernenti iniziative temporanee rientranti, di norma, nei seguenti settori:
 - a. Supporto al personale scolastico/educativo;
 - b. Supporto nei servizi rivolti agli anziani o ad altre fasce di cittadini in situazioni di fragilità;
 - c. Digitalizzazione/o riordino di archivi di comuni, Unité e/o strutture presenti sul territorio;
 - d. Supporto e implementazione di attività di cittadinanza attiva;
 - e. Supporto alle associazioni di volontariato e sportive nell'organizzazione di Eventi;
 - f. Supporto nell'organizzazione e gestione di progetti culturali nelle Biblioteche.
4. I servizi da realizzarsi nell'ambito dei progetti PIA approvati e finanziati sono condivisi tra il committente e l'aggiudicatario, sulla base delle esigenze degli Enti aderenti.

art. 2. Carattere dei servizi

1. I servizi oggetto dell'appalto sono, a ogni effetto, servizi pubblici essenziali e non possono, in nessun caso, essere sospesi o abbandonati, se non per "*causa di forza maggiore*".
2. Parimenti, i servizi devono essere eseguiti nella loro integrità, come da progetto finanziato; non è ammessa l'esecuzione parziale.

art. 3. Normativa applicabile

1. I servizi di cui al presente capitolato devono essere prestati nel rispetto delle disposizioni normative, regolamentari, dispositive, programmatiche, vigenti tempo per tempo, con particolare riferimento:
 - al decreto legislativo 31.03.2023, n. 36, in seguito Codice
 - al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*"
 - alle norme di contabilità pubblica e in materia di pagamenti
 - al Codice dell'amministrazione digitale (CAD)
 - alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego);
 - il piano triennale di politica del lavoro e di formazione professionale 2021 -2023, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 662 del 9 giugno 2021;
 - le deliberazioni della Giunta regionale attuative delle politiche suddette e, in particolare, da ultimo la deliberazione n. 1399 del 14.11.2022.

art. 4. Durata del contratto

1. Il contratto ha durata pari a circa dodici mesi, a decorrere dalla consegna del servizio, di cui:
 - nove mesi di servizio attivo da parte dei lavoratori svantaggiati da inserire nel PIA;
 - il restante periodo ai fini della selezione dei lavoratori svantaggiati da inserire nel PIA, delle relative visite pre-assuntive, della formazione dei lavoratori, della rendicontazione e di ogni altra attività connessa e derivante, ai fini dell'attuazione del progetto stesso a perfetta regola d'arte.
2. L'aggiudicatario deve assumere il servizio inderogabilmente a decorrere dalla data indicata dal committente, anche nelle more della stipulazione del contratto d'appalto. Nell'ipotesi di mancata stipula del contratto, sono liquidati solo i servizi effettuati nel periodo.
3. Al termine del periodo contrattuale il contratto scade di pieno diritto, senza necessità di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.
4. È escluso il rinnovo tacito del contratto.
5. L'incarico deve intendersi automaticamente decaduto, in caso di sopravvenuta incompatibilità con eventuali disposizioni di legge.

art. 5. Proroghe, opzioni

1. Non sono previste proroghe o opzioni, fatta salva la facoltà degli Enti aderenti di prorogare l'inserimento dei lavoratori svantaggiati inseriti nel PIA, a propria cura e spese.
2. È tuttavia fatta salva la facoltà di ricorrere a eventuali opzioni di rinnovo, proroga o ripetizione del contratto, eventualmente previste da norme italiane e/o comunitarie, se introdotte successivamente all'aggiudicazione del servizio.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, il calcolo dell'importo stimato dell'appalto è basato, ex art. 14, comma 4, del Codice, sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, tenendo conto dell'importo massimo stimato.

art. 6. Finalità e caratteristiche del progetto di Inclusione attiva (PIA)

1. Il progetto PIA è finalizzato a offrire uno strumento transitorio per sostenere l'inserimento lavorativo e il riavvicinamento al mercato del lavoro ordinario delle persone gravemente a rischio di esclusione sociale e lavorativa, sostenendo e agevolando l'accesso al mercato del lavoro delle persone appartenenti a fasce deboli e svantaggiate, previamente individuate mediante l'inserimento, a tempo determinato, in progetti di Inclusione Attiva.
2. Il servizio di cui trattasi consiste nella:
 - a. progettazione del servizio stesso, finalizzato a favorire il recupero socio-occupazionale di persone appartenenti alle fasce deboli della popolazione, attraverso la realizzazione di attività lavorative e formative propedeutiche all'inserimento e reinserimento sul mercato del lavoro;
 - b. attuazione del servizio, se finanziato, a seguito alla valutazione del progetto da parte del Dipartimento Politiche del Lavoro e della formazione della Regione Autonoma Valle d'Aosta, con riferimento all'attuazione del PIA e alle attività tecnico – amministrative in capo all'aggiudicatario.

art. 7. Modalità di progettazione del PIA

1. Il progetto PIA proposto deve:
 - a. ricoprire l'arco temporale di attività effettiva dei lavoratori di nove mesi, indicativamente da settembre 2024 a giugno 2025, esclusi i periodi dedicati alla selezione, alle visite pre-assuntive, alla formazione, alla rendicontazione e a ogni altra attività connessa e derivante dall'attuazione del progetto stesso;
 - b. prevedere una chiara e significativa ricaduta occupazionale.
2. Deve essere garantita la formazione e la supervisione dei lavoratori da parte dell'attuatore, anche per assicurarne l'inserimento lavorativo, in affiancamento al personale impiegato nel servizio o attività individuati.
3. Con riferimento ai beneficiari dei PIA, l'aggiudicatario è tenuto a:
 - a. prevedere per ogni lavoratore inserito, un progetto di Integrazione Lavorativa sottoscritto dal tutor, dal lavoratore e servizi invianti;
 - b. ogni lavoratore non può essere inserito nei PIA per più di quattro anni consecutivi. Ai fini del computo, rilevano anche i progetti approvati ai sensi della previgente disciplina (LUS) e si intende coinvolto in un PIA il lavoratore che è stato assunto per almeno 4 mesi consecutivi (pari a 120 giorni calendariali);
 - c. i lavoratori interessati all'inserimento nei PIA, residenti in Valle d'Aosta, devono essere iscritti nell'apposito elenco presso il Centro per l'Impiego della Valle d'Aosta competente per territorio;
 - d. in caso di presa in carico dei lavoratori interessati da parte di una struttura o servizio sanitario o sociale operante sul territorio regionale, il requisito della residenza in Valle d'Aosta si intende soddisfatto;
 - e. non possono essere beneficiari dei PIA i minorenni e i possibili beneficiari di trattamenti pensionistici di vecchiaia o di anzianità;
 - f. attuare tutte le misure e azioni previste dalle disposizioni regionali vigenti tempo per tempo, ivi compresa la gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro.
4. Il progetto di inclusione attiva deve contenere tutte le indicazioni necessarie alla compilazione del format di istanza di ammissione a finanziamento, reso disponibile dalla Struttura regionale competente, come stabilito nell'articolo 5 della deliberazione della Giunta regionale n. 1399/2022 e, nel dettaglio, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) **Descrizione del contesto di riferimento:**

1. Quali sono le risorse dell'aggiudicatario (persone coinvolte nella presa in carico, competenze e ruoli), le reti territoriali e le modalità del loro utilizzo nella presa in carico delle persone (collaborazioni con associazioni e/o imprese locali, utilizzo di progetti FSE attivi, collaborazione con agenzie formative, ecc.);
2. Quali sono le caratteristiche delle persone che si intende coinvolgere nel progetto (tipologia di svantaggio e caratteristiche significative delle persone da coinvolgere, sia nel caso che abbiano già svolto i precedenti progetti PIA (ex LUS), sia nel caso si tratti di nuove prese in carico), anche in relazione agli obiettivi attesi sui singoli percorsi;
3. Quali sono gli eventuali dati socio-economici del territorio ritenuti importanti e significativi per contestualizzare l'impatto voluto col progetto (sacche di disoccupazione, di disagio, di povertà, ecc. su cui si intende agire).

b) **Progetto a supporto dell'integrazione lavorativa.** Vanno indicate le opportunità offerte dal progetto per favorire il recupero alla vita attiva normale dei lavoratori coinvolti. In particolare, dovrebbe essere esplicitata l'integrazione tra il "progetto di vita" delle persone e la partecipazione all'intervento di lavori di utilità sociale (eventuali strumenti utilizzati per la presa in carico devono essere allegati):

1. quali sono le modalità di collaborazione con i servizi invianti (quali servizi, livello di coinvolgimento di ognuno, in quali fasi, ecc.);
2. quali sono le fasi previste nel processo di presa in carico individualizzata (selezione, osservazione, definizione degli obiettivi, ecc.) e le relative modalità di attuazione;
3. qual è la funzione e la modalità di utilizzo degli strumenti nella presa in carico delle persone;
4. quali attività di sostegno e accompagnamento dei progetti individuali sono previste nel corso del Progetto di Inclusione Attiva (formazione, orientamento, ecc.);
5. quali eventuali attività di accompagnamento e seguito del progetto individuale sono previste oltre il periodo del Progetto di Inclusione Attiva, anche con il contributo di risorse territoriali esterne al contesto PIA (ricadute dirette e indirette del Progetto di Inclusione Attiva);
6. quali eventuali ricadute occupazionali sono previste per il futuro, anche con il ricorso alla clausola sociale o ad affidamenti riservati a imprese sociali;
7. quali ricadute occupazionali sono state realizzate nell'ultimo triennio, anche con il ricorso alla clausola sociale o ad affidamenti riservati a imprese sociali.

c) **Piano di attività del Progetto di Inclusione Attiva:**

1. Descrizione sintetica delle attività produttive svolte sul territorio dei lavoratori e le modalità organizzative (tipologia di lavori, orari di lavoro e modalità di organizzazione, ecc.).

d) **Impianto di valutazione del progetto:**

1. Valutazione economica dell'attività produttiva realizzata con il progetto (per valutare quanto varrebbe una commessa equivalente di lavoro), da produrre in corso d'opera;
2. Valutazione "sociale" complessiva del percorso di presa in carico delle persone coinvolte: l'impianto di valutazione deve permettere di valutare, anche con indicatori quantitativi, se ci sono stati cambiamenti nella situazione delle singole persone (autonomia, responsabilità, competenze, capacità, ecc.) e, quindi, di fornire un dato di sintesi, anche con indicatori quantitativi, relativo all'impatto del progetto, descrivendo metodologia e indicatori;
3. Valutazione complessiva del raggiungimento dei risultati attesi da parte degli attori coinvolti;
4. Valutazione delle ricadute indirette del Progetto di Inclusione Attiva sul territorio (commesse di lavoro riservate/dedicate, inserimenti di persone in aziende del territorio, ecc.).

5. La valutazione del progetto PIA, ai fini dell'ammissione al finanziamento, è effettuata dall'Assessorato regionale competente.
6. Il progetto, per essere valutato idoneo da parte dell'Assessorato regionale competente, deve raggiungere la soglia minima di 51/100 punti.

7. In considerazione del fatto che il progetto proposto dall'aggiudicatario, sarà sottoscritto da altri partners, quali servizi sociali territoriali, SERD, Unité des Communes, lo stesso potrà subire variazioni e/o integrazioni prima di essere sottoposto all'esame dell'ufficio regionale competente.

art. 8. Attuazione del progetto di Inclusione attiva (PIA)

1. L'attuazione del progetto PIA è subordinata al finanziamento del medesimo da parte dell'Amministrazione regionale.
2. Nessun compenso o indennizzo è dovuto all'aggiudicatario nel caso in cui il progetto PIA non sia finanziato dall'Amministrazione regionale. In tal caso l'aggiudicatario non può avanzare pretese di compensi e/o indennizzi di qualsiasi natura e specie, a qualsiasi titolo.
3. Per quanto concerne l'esecuzione e l'attuazione del progetto, nonché le modalità di scelta e il contratto di lavoro applicabile ai lavoratori occupati nel progetto, l'aggiudicatario deve attenersi alle indicazioni riportate nel Piano Triennale di Politica del Lavoro vigenti tempo per tempo.
4. Il progetto PIA, se finanziato dall'Amministrazione regionale, la proposta tecnico - economica dell'aggiudicatario e il presente capitolato costituiscono a tutti gli effetti obbligo contrattuale.

art. 9. Criteri generali disciplinanti il contratto

1. I servizi di cui al presente capitolato sottendono ai seguenti criteri generali:
 - Qualità: deve essere garantita la qualità dei servizi forniti al committente, nel rispetto anche delle prescrizioni legislative e autorizzative;
 - Continuità: l'aggiudicatario è tenuto a erogare il servizio in maniera continua, regolare e senza interruzioni. I casi di sospensione o riduzione del servizio possono derivare solo da cause indipendenti dalla volontà dell'aggiudicatario.
2. L'aggiudicatario è tenuto a svolgere una gestione integrata dei servizi erogati, attraverso una conduzione sinergica degli stessi, in considerazione sia della loro specificità, complessità ed eterogeneità.
3. Salve le eccezioni previste dal presente capitolato, si intendono comprese nel valore contrattuale, convenuto in sede di aggiudicazione, anche tutte le prestazioni accessorie occorrenti per la realizzazione dei progetti a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle specifiche prestazioni contrattuali.

art. 10. Criteri minimi ambientali (CAM)

1. L'aggiudicatario è tenuto a rispettare se e in quanto applicabili, i criteri ambientali minimi (CAM) vigenti e applicabili al contratto di cui trattasi.

art. 11. Specifiche per l'espletamento dei servizi

1. Per la gestione dei servizi, l'aggiudicatario deve farsi carico dell'organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori, materiali e immateriali, necessari e sufficienti a rendere il servizio a perfetta regola d'arte, così come meglio dettagliati nel presente capitolato. In particolare i servizi devono essere:
 - svolti dall'aggiudicatario con propri capitali, mezzi tecnici e con proprio personale, mediante l'organizzazione propria e a suo rischio.
 - eseguiti con solerzia, tempestività e organizzazione adeguate, nonché nella razionale successione degli interventi dettati dalla buona tecnica.
2. L'aggiudicatario deve, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di qualsiasi natura in ogni modo acquisite nello svolgimento del servizio oggetto dell'appalto;
 - comunicare al committente ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto svolgimento del servizio;
 - eseguire le prestazioni conformemente al presente capitolato e secondo quanto indicato nel progetto finanziato e nella documentazione presentata in sede di gara;
 - manlevare e tenere indenne il committente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme applicabili;
 - dare preventiva comunicazione al committente di eventuali situazioni di potenziale incompatibilità al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che in caso di inosservanza di detto obbligo il committente ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.;

- consentire al committente di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto e prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Si intenderanno assunti dall'aggiudicatario tutti gli oneri e responsabilità connessi al completo espletamento della prestazione di cui trattasi con le modalità e nei tempi prescritti nel presente capitolato, nel progetto finanziato, nella documentazione presentata in sede di gara e delle vigenti disposizioni in materia;
- effettuare il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto precisato nel presente capitolato;
- rendersi disponibile a produrre, previa richiesta del RUP, gli elaborati redatti o in corso di redazione;
- partecipare a incontri di verifica e/o discussione circa problematiche emerse nell'esecuzione del servizio, pregiudizievoli al regolare svolgimento del contratto, che il Responsabile del Progetto riterrà necessari al fine dell'ottenimento del miglior risultato;
- nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal RUP o dal DEC;
- comunicare tempestivamente al committente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute e i nominativi dei nuovi responsabili;
- mettere a disposizione e garantire il corretto funzionamento dei recapiti di posta elettronica, posta elettronica certificata e telefono da utilizzarsi per l'invio di tutte le comunicazioni relative all'affidamento.

art. 12. Rapporti con gli Enti aderenti al progetto

1. Le attività lavorative in capo ai lavoratori impiegati nel PIA sperimentale sono individuate dalle singole amministrazioni dei Comuni facenti parte del comprensorio e dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose, aderenti al progetto e dall'Unité stessa, per quanto di sua competenza.
2. L'aggiudicatario è tenuto, prima di attuare il PIA e durante il periodo di attuazione, a coordinare le attività lavorative di concerto con i referenti degli Enti aderenti al progetto. A tal fine prima di avviare la fase operativa, il coordinatore dell'aggiudicatario incontra singolarmente i referenti comunali per definire la logistica, la dotazione di eventuale attrezzatura, le priorità di intervento e le eventuali criticità, ivi comprese quelle discendenti dalla normativa vigente tempo per tempo in materia di sicurezza. Analoghi incontri sono previsti, ogni qual volta se ne ravvisi l'esigenza, durante l'intero periodo di attuazione del progetto PIA.

art. 13. Oneri e obblighi a carico dell'aggiudicatario

1. L'aggiudicatario è tenuto a:
 - garantire, quando richiesta, la presenza fisica presso gli uffici degli Enti aderenti al progetto, nonché presso i luoghi di attività dei lavoratori impiegati nel PIA;
 - eseguire i necessari servizi secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dal committente;
 - non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.
2. Tali servizi si considerano già retribuiti con il compenso contrattuale convenuto.
3. Tutti gli oneri e le spese relativi all'esecuzione del contratto in argomento, ivi inclusi la produzione della documentazione, sono ricomprese nel corrispettivo contrattuale.
4. L'aggiudicatario e i suoi collaboratori, sono personalmente responsabili, quali soggetti passivi del proprio comportamento sui luoghi di lavoro e dell'osservanza, anche in prima persona, degli obblighi in materia di sicurezza e salute.
5. L'aggiudicatario è pertanto tenuto al rispetto di tutte le norme vigenti tempo per tempo in materia di gestione della sicurezza in senso lato, di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro.
6. L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.

art. 14. Oneri e obblighi a carico dell'aggiudicatario – personale addetto

1. I servizi oggetto del presente capitolato devono essere eseguiti dall'aggiudicatario e/o dal proprio personale di provata capacità, esperto e fidato, munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate, idoneo quindi alla mansione da svolgere che, qualitativamente e numericamente, sia nelle condizioni di fornire il servizio a regola d'arte e di mantenere gli impegni che l'aggiudicatario si è assunto all'atto della stipulazione del contratto, con piena soddisfazione del committente.
2. L'aggiudicatario assume la responsabilità in merito alla piena e incondizionata idoneità professionale e fisica del proprio personale impiegato e vigila sulla correttezza dei comportamenti.
3. L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza delle norme vigenti tempo per tempo, che disciplinano i contratti di servizio, la prevenzione e l'infortunistica, i contratti di lavoro, le assicurazioni sociali, le norme sanitarie, nonché di ogni altra disposizione normativa applicabile al personale del servizio di cui trattasi, siano essi dipendenti o soci.
4. Il personale impiegato nel servizio, ivi compresi i lavoratori inseriti nel PIA, è dipendente dell'aggiudicatario, con il quale intercorrerà un rapporto di lavoro subordinato a tutti gli effetti di legge. Il committente è assolutamente estraneo al rapporto di lavoro intercorrente tra il personale e l'aggiudicatario ed è preclusa ai dipendenti dello stesso la possibilità di avanzare, in qualsiasi sede, pretese, azioni o ragioni di qualsiasi natura nei confronti del committente.
5. L'aggiudicatario deve portare a conoscenza del proprio personale quanto indicato al precedente comma.
6. Compete all'aggiudicatario:
 - a) esibire in qualsiasi momento e a semplice richiesta del committente, copia dei pagamenti effettuati al personale impiegato nel servizio;
 - b) osservare e far osservare ai propri dipendenti, le disposizioni di legge e i regolamenti in vigore o emanati nel corso di vigenza del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze;
 - c) porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate nel corso dei servizi previsti dal presente capitolato le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - d) rispettare le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 12.03.1999, n. 68 *"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"*;
 - e) assumersi totalmente la responsabilità e gli oneri derivanti dal comportamento dei propri dipendenti (nell'interpretazione più estensiva del disposto dell'articolo 2049 del Codice civile), quando si dovessero verificare danni a persone o cose appartenenti al committente e a terzi che reclamassero risarcimento di danni causati dai dipendenti dell'aggiudicatario;
 - f) provvedere a tutte le spese e ulteriori oneri, connessi alla gestione del proprio personale dipendente impiegato nel servizio, ancorché non espressamente elencati nel presente capitolato.
7. Qualora l'aggiudicatario risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore di uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dal committente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, come disposto dall'articolo 31 della Legge n. 98/2013.

art. 15. Osservanza dei contratti collettivi

1. L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza dei contratti collettivi di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, compresi quelli emanati nel corso di vigenza del contratto d'appalto.
2. L'aggiudicatario è tenuto a osservare e applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale del lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli eventuali accordi integrativi dello stesso, in vigore nel tempo di vigenza del contratto d'appalto, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi stessi fino alla loro sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, della struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

3. In particolare l'aggiudicatario è tenuto ad attribuire ai lavoratori impiegati nel PIA il profilo di inquadramento affine alle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore, nonché il relativo inquadramento previdenziale e assicurativo.
4. In caso di inottemperanza accertata d'ufficio o segnalata dall'Ispettorato del lavoro, il committente può provvedere direttamente, impiegando le somme del canone d'appalto o della garanzia definitiva, senza che l'aggiudicatario possa opporre eccezioni, né avere titolo a risarcimento di danni.
5. Per quanto sopra applicato ai pagamenti spettanti all'aggiudicatario, il medesimo non può opporre eccezione al committente, né ha titolo al risarcimento dei danni.

art. 16. Oneri e obblighi a carico dell'aggiudicatario - gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro

1. L'aggiudicatario è tenuto a uniformarsi scrupolosamente al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e a ogni norma vigente durante il periodo di vigenza contrattuale, in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché, se del caso, a ottemperare anche a quanto previsto dal N.C.D.S. (Decreto Legislativo 30.04.1992, n.285).
2. L'aggiudicatario è tenuto a osservare le disposizioni emanate da ogni altra autorità competente, in ordine alla sicurezza, alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria e igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività e ai necessari controlli sanitari.
3. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro, sicurezza e di tutela dell'ambiente di cui al presente articolo, determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.
4. L'utilizzo di eventuali mezzi, deve essere assicurato da personale appositamente formato sulle idonee modalità di manovra da eseguire. In particolare per quanto concerne la sicurezza durante il lavoro, ogni e qualsiasi responsabilità connessa è a carico dell'aggiudicatario.
5. In merito alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, in ossequio anche al D. Lgs. n. 81/2008 e alla sopravvenuta normativa, senza esclusione di quanto non espressamente riportato, l'aggiudicatario è soggetto a cura e carico propri e sotto la propria responsabilità, alle seguenti prescrizioni esemplificative e non esaustive:
 - a. assicurare il completo rispetto della normativa vigente in materia di dotazione di attrezzature, nonché l'adozione di modalità esecutive idonee al puntuale svolgimento del servizio e alla massima sicurezza nell'espletamento dello stesso;
 - b. adottare i procedimenti e le cautele necessarie atte a garantire l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi impiegati nell'esecuzione dei servizi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati;
 - c. provvedere a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire la completa sicurezza durante l'esercizio dei servizi e l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, esonerando di conseguenza il committente da qualsiasi responsabilità;
 - d. assicurare che, per tutto il periodo di vigenza contrattuale, tutti i mezzi e le attrezzature utilizzate per il servizio siano conformi alle vigenti prescrizioni di legge e tenute in perfetta efficienza, collaudate e/o verificate a norma di legge, e sostituire immediatamente quelle che, per usura o per avaria, fossero deteriorate o mal funzionanti;
 - e. assicurare la completa dotazione, a proprio totale carico, di tutti i DPI previsti dalla vigente normativa o prescritti, di volta in volta, dal committente in relazione a condizioni di rischio specifiche, connessi al servizio svolto per tutti lavoratori impegnati, che devono altresì essere resi edotti e formati sugli specifici rischi che la loro attività comporta;
 - f. garantire adeguata e sufficiente informazione, formazione, addestramento e aggiornamento del personale addetto in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi degli art. 36 e 37 del D. Lgs. n. 81/2008, liberando il committente da qualsiasi obbligo e/o responsabilità in tal senso;
 - g. assicurare il rispetto di tutte le norme di carattere igienico-sanitario previste dalla vigente normativa e riferite al personale addetto al servizio e osservare tutte le norme e le disposizioni di legge in materia di prevenzione infortuni, di igiene, di assicurazione, di malattia, di invalidità, di disoccupazione e ogni altra disposizione attualmente in vigore riferita alla tutela dei lavoratori liberando il committente da qualsiasi obbligo e/o responsabilità in tal senso;

- h. assicurare, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 81/2008, la completa dotazione, a proprio totale carico, del vestiario idoneo ai compiti affidati e di tutti i DPI previsti dalla vigente normativa o prescritti, di volta in volta, in relazione a condizioni di rischio specifiche, connessi al servizio svolto per tutti lavoratori impegnati, che devono altresì essere resi edotti e formati sugli specifici rischi che la loro attività comporta. A titolo esemplificativo e non esaustivo, deve fornire idonee divise di lavoro, guanti, calzature antinfortunistiche;
 - i. disporre e controllare che tutti i propri dipendenti siano dotati e usino gli indumenti e i dispositivi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le operazioni da effettuare;
 - j. imporre al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto;
 - k. sottoporre il personale a sua cura e spese, sia all'atto dell'assunzione sia periodicamente, ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o che sarà emanata tempo per tempo;
 - l. informare immediatamente l'Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose in caso di infortunio o incidente e ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla Legge.
 - m. assicurare i propri dipendenti contro gli infortuni sul lavoro e alle assicurazioni sociali secondo le vigenti norme;
 - n. trasmettere al committente, prima della stipula del contratto d'appalto e comunque prima della eventuale consegna del servizio nelle more della stipula del contratto stesso, qualora si verifichi questa eventualità, il Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'articolo 17 comma 1, lett. a) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, connessi al servizio oggetto di appalto, nonché comunicare il nominativo del Responsabile della sicurezza al Servizio di Prevenzione e Protezione e del medico competente, se nominato, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.
6. L'aggiudicatario è, in ogni caso, responsabile dei danni cagionati dall'inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
 7. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro, sicurezza e di tutela dell'ambiente, determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.
 8. Il servizio disciplinato dal presente capitolato non comporta, di norma, rischi di interferenza, motivo per cui non si è provveduto alla redazione del DUVRI. Qualora la situazione si modifichi per sopravvenute esigenze, l'Unité Mont-Rose provvederà alla stesura del DUVRI, così come disciplinato dall'articolo 26 del D. Lgs. 81/2008.
 9. L'eventuale valutazione dei rischi interferenziali verso gli Enti aderenti al PIA, è di competenza dell'Ente stesso.

art. 17. Responsabilità verso terzi

1. L'aggiudicatario è responsabile verso il committente del buon andamento di tutti i servizi da esso assunti e della disciplina dei suoi dipendenti, assumendo in proprio e tenendone indenne il committente da ogni responsabilità risarcitoria e ogni obbligazione comunque connessa all'esecuzione delle prestazioni dell'aggiudicatario a termini di contratto.
2. L'aggiudicatario è tenuto ad adottare, nel compimento di tutti i servizi, ogni accorgimento o cautela necessari ad assicurare la tutela della pubblica incolumità e garantire l'incolumità delle persone addette alle prestazioni, nonché a evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'aggiudicatario, restandone sollevato il committente, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
3. L'aggiudicatario assume ogni responsabilità, civile e penale, contrattuale ed extracontrattuale comunque connessa, anche indirettamente, alla gestione dei servizi e all'attuazione dei progetti finanziati, in ogni caso di infortunio delle persone addette ai lavori e di terzi, nonché dei danni causati a beni pubblici e privati, arrecati alle persone o alle cose, tanto dell'Unité des Communes valdôtaines, che dei Comuni del comprensorio, che di terzi, della quale responsabilità sono pienamente sollevati l'Unité Mont-Rose e i Comuni del comprensorio e il personale degli stessi, addetto alla direzione e sorveglianza. Deve dunque, rispondere direttamente dei danni provocati nell'esecuzione dei servizi, anche in eccedenza alla copertura

assicurativa, alle persone e alle cose di proprietà del committente o di terzi. In particolare deve assicurarsi per i danni recati agli Enti aderenti al PIA.

4. A tale proposito, prima dell'inizio del servizio, l'aggiudicatario è obbligato a stipulare idonea polizza assicurativa, che garantisca il risarcimento (capitale, interessi e spese) di qualsivoglia danno, involontariamente arrecato, collegato a fatti accidentali o comunque attribuibile all'esecuzione del servizio, ivi compresi morte e lesioni personali, danneggiamenti a terzi e a cose, tenendo indenne il committente e gli Enti aderenti al PIA da tutti i rischi di esecuzione dei progetti finanziati, da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione del servizio, decorrente dalla data di consegna dei servizi sino al termine ultimo degli stessi. Tale copertura assicurativa RCT deve decorrere dalla data di effettivo inizio dei servizi.
5. Si evidenzia che il committente è da intendersi quale "*soggetto terzo*", a tutti gli effetti di legge.
6. L'aggiudicatario deve altresì contrarre a sue spese adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) che garantisca il risarcimento danni (capitale, interessi e spese) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro da essa dipendenti e/o da subappaltatori e, in linea più generale, persone che, pur non essendo alle dipendenze dell'aggiudicatario prendono comunque parte allo svolgimento dei servizi.
7. Le suddette assicurazioni devono garantire massimali adeguati.
8. Tali polizze sono trasmesse al committente ai fini della definizione del contratto; parimenti devono essere altresì trasmesse le relative quietanze di pagamento dei rinnovi effettuati durante il periodo di vigenza contrattuale.
9. Fatti salvi gli interventi in favore dell'aggiudicatario da parte di società assicuratrici, lo stesso risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del committente.
10. È fatto obbligo all'aggiudicatario di segnalare immediatamente al committente tutte le circostanze e i fatti rilevati nell'espletamento del servizio, che ne possano impedire il regolare svolgimento.

art. 18. Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 53, comma 4 del D. Lgs 36/2023, prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario deve costituire una garanzia definitiva nella misura del 5% dell'importo contrattuale, determinato a seguito dell'offerta presentata, a garanzia dell'osservanza delle obbligazioni assunte e del pagamento delle penali eventualmente comminate.
2. Le modalità di costituzione della garanzia sono stabilite dalla vigente normativa; in particolare si rinvia all'117 del Codice.
3. La garanzia definitiva rimane vincolata per tutta la durata contrattuale ed è svincolata soltanto con l'emissione della verifica di conformità, a conferma del regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali posti a carico dell'aggiudicatario.
4. La medesima resta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dal committente nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'aggiudicatario in relazione a lavori e/o forniture connessi con l'appalto, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la garanzia definitiva non risultasse sufficiente.
5. La mancata costituzione della garanzia determina la mancata stipula del contratto e/o la decadenza dall'aggiudicazione e l'affidamento del servizio al concorrente che segue nella graduatoria.

art. 19. Conoscenza delle condizioni generali di appalto e condizioni di remunerazione dello stesso

1. La stipula del contratto disciplinante i servizi di cui al presente capitolato implica, da parte dell'aggiudicatario, la conoscenza perfetta di tutte le norme generali e particolari che si riferiscono al servizio, dell'ubicazione e della natura dei luoghi ove i servizi devono essere effettuati, nonché di essere edotto di ogni altra circostanza inerente ai servizi da effettuare. Conseguentemente, nessuna obiezione può essere sollevata, per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell'esecuzione dei servizi, in relazione a una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo all'ubicazione degli immobili, nonché alla natura, alla superficie e alle caratteristiche degli stessi.

2. Quanto stabilito nel comma 1, posto che nella formulazione dell'offerta, l'aggiudicatario ha tenuto conto di tutti gli oneri diretti e indiretti necessari per la fornitura dei servizi a regola d'arte, così come descritti nel presente capitolato, compresi i costi derivanti dalla gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro, che sono a suo totale carico; resta immutato l'obbligo per lo stesso di elaborare il documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi.

art. 20. Stipula del contratto, spese contrattuali e adempimenti in capo all'aggiudicatario

1. Il contratto è perfezionato mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso commerciale, ex art. 18, comma 1, del Codice, in forma telematica, sul Sistema per gli acquisti telematici PlaCe VdA.
2. Il contratto è stipulato previa:
 - approvazione del progetto PIA da parte della Giunta
 - approvazione e finanziamento del progetto PIA da parte del Dipartimento regionale competente.
3. Per le finalità di cui al comma precedente, la Stazione Appaltante procederà a formalizzare istanza di finanziamento al competente Dipartimento regionale delle Politiche del Lavoro. A tal fine l'Operatore Economico individuato quale aggiudicatario è tenuto a fornire alla Stazione Appaltante tutta la documentazione ulteriore necessaria, nonché a collaborare con la stessa ai fini della formalizzazione dell'istanza.
4. Ai fini della stipula, l'aggiudicatario è tenuto provvedere in merito nei termini e con le modalità stabiliti dal committente, con riferimento a:
 - comunicare il nominativo del capo commessa e del coordinatore del progetto PIA, corredato da recapito e-mail e telefonico cui l'ente committente può far riferimento per qualsivoglia motivo e in qualsiasi momento;
 - produrre:
 - copia delle polizze di cui all'articolo 17
 - garanzia definitiva
 - la dichiarazione ai fini dell'osservanza delle disposizioni legislative vigenti in merito all'obbligo della tracciabilità finanziaria;
 - depositare eventuali contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d), del Codice.
5. La mancata stipula nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario e senza giustificato motivo, comporta la revoca dell'aggiudicazione e all'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo e/o rimborso spese.
6. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
7. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto del committente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali sostenute e documentate.
8. Tutte le spese, imposte, tasse e ogni genere di accessorio inerente alla stipula e all'esecuzione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.
9. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia, degli eventuali regolamenti locali in materia, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi in quanto applicabili.

art. 21. Rapporti tra committente e aggiudicatario

1. I rapporti con l'aggiudicatario sono intrattenuti dal RUP e/o dal DEC.
2. L'aggiudicatario è tenuto a individuare il Capo commessa, con funzione di coordinamento generale del servizio, di referente nei rapporti con il committente, che rappresenti altresì l'aggiudicatario qualora si renda necessario notificare qualunque disposizione verbale e/o urgente.
3. L'aggiudicatario è tenuto altresì individuare il coordinatore del PIA.
4. Tali figure, anche attraverso specifici incontri, si confrontano sugli aspetti necessari al corretto svolgimento dei singoli contratti discendenti dall'accordo quadro, risolvono eventuali criticità,

condividono prassi e modus operandi per favorire il corretto svolgimento dei servizi a regola d'arte.

5. L'aggiudicatario deve fornire i servizi entro i termini concordati.
6. Il committente ha altresì la facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio, in danno all'aggiudicatario, quanto necessario per il regolare svolgimento dei servizi qualora il medesimo, già affidato, non ottemperi alle disposizioni impartite nel termine assegnato, e ciò fatta salva l'applicazione delle penalità di cui al successivo articolo 25.

art. 22. Modifiche

1. In materia di modifiche si applica l'art. 120 del D. Lgs. 36/2023.
2. Il committente si riserva la facoltà di introdurre al servizio in parola quelle varianti, sia in diminuzione, sia in aumento, che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che il l'aggiudicatario possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori/servizi eseguiti in più o in meno.
3. In particolare, si dà atto che il contratto potrebbe subire modifiche indipendenti dalla volontà del committente, ai fini dell'adeguamento a nuove e sopravvenute disposizioni normative o dispositive.
4. Nessuna variazione o modifica del contratto può essere introdotta dall'aggiudicatario del servizio se non preventivamente approvata dal committente.
5. Sempre ai sensi dell'articolo 120, comma 9, del Codice, il committente si riserva la facoltà di modificare in diminuzione (nei limiti di un quinto dell'importo del contratto), l'entità del volume di attività, in ragione di sopravvenute esigenze organizzative, logistiche e funzionali, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico del committente e senza che l'aggiudicatario possa vantare titolo alcuno per richieste di risarcimento danni e/o indennizzi di sorta. Tale clausola riguarda elementi non prevedibili e non quantificabili in fase di indizione della procedura di affidamento.

art. 23. Programmazione, controllo e monitoraggio del progetto PIA in capo all'aggiudicatario

1. Fermo quanto stabilito all'articolo 8, il coordinatore dell'aggiudicatario, in collaborazione con i singoli referenti degli Enti coinvolti, imposta l'operatività del PIA, avendo cura di salvaguardare la qualità dei servizi e la valenza formativa del progetto.
2. L'aggiudicatario è tenuto ad assicurare il rispetto dei contenuti e delle modalità di attuazione del progetto PIA finanziato.
3. Qualsiasi difformità tra il progetto PIA finanziato e quanto realizzato dall'aggiudicatario, è considerata grave inadempienza contrattuale.

art. 24. Contabilizzazione dei servizi e liquidazione

1. Il valore del contratto è determinato sulla base dell'offerta economica formulata dall'aggiudicatario.
2. Sono inclusi e compensati nell'importo di contratto, qualsiasi avere o pretendere dall'Unité da parte del committente per il servizio di cui trattasi o connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.
3. I servizi sono contabilizzati con cadenza mensile, con riferimento alle retribuzioni spettanti ai lavoratori impiegati nel PIA e alla quota parte di coordinamento.
4. Sull'importo spettante all'aggiudicatario è operata la ritenuta dello 0,5% ai sensi dell'articolo 30, comma 5bis, del D. Lgs. 50/2016. Le ritenute sono svincolate in sede di liquidazione finale, comprendente altresì le restanti voci contrattuali non contabilizzate, dopo l'approvazione da parte del committente della verifica di conformità.
5. Dai pagamenti in acconto e a saldo sono altresì detratte eventuali penali applicate all'aggiudicatario.
6. Parimenti dai pagamenti in acconto o a saldo sono detratte eventuali spese non rimborsate dalla Regione autonoma Valle d'Aosta, se determinate da inadempienze in capo all'aggiudicatario. Nell'ipotesi in cui la rata di saldo non abbia sufficiente capienza, il committente trattiene le somme mancanti dalla garanzia definitiva.
7. La liquidazione delle spettanze all'aggiudicatario è effettuata, con pagamento sul conto dedicato alla commessa in oggetto e dallo stesso comunicato, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, entro 30 giorni dalla data di ricevimento

all'ufficio protocollo della fattura elettronica, fatto salvo il maggior tempo necessario per le verifiche di rito in ordine alla regolarità contributiva. Qualora l'aggiudicatario risulti inadempiente con il versamento dei contributi posti a suo carico, si procederà ai sensi di legge.

8. Ai sensi dell'articolo 1, comma 629, della legge 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che introducendo il nuovo articolo 17 ter, al d.P.R. 633/1972, ha previsto un nuovo meccanismo di assolvimento dell'I.V.A. per le operazioni nei confronti degli enti pubblici, per effetto del quale l'ente pubblico, destinatario dell'operazione, liquida al fornitore il solo corrispettivo pattuito e versa l'I.V.A. direttamente all'erario, la fatturazione dei servizi è soggetta parte all'applicazione della normativa vigente in materia di scissione dei pagamenti (split payment).

art. 25. Obblighi dell'aggiudicatario, ai sensi della legge 136/2010

1. L'aggiudicatario assume, a pena di nullità assoluta, l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, obbligandosi a comunicare al committente gli estremi identificativi del proprio conto corrente dedicato alla commessa, ovvero:
 - a. il codice IBAN del conto dedicato alla commessa;
 - b. il nominativo dei soggetti delegati a operarvi, completo di codice fiscale e del ruolo ricoperto all'interno dell'organizzazione dell'aggiudicatario;
 - c. l'impegno ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010 e s.m.i.;
 - d. l'impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
2. L'inottemperanza alle disposizioni previste dalla normativa comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6, comma 4, della Legge 136/2010 e la sospensione dei pagamenti inerenti alla commessa di cui trattasi.
3. Il vincolo contrattuale con l'aggiudicatario si risolve di diritto nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'articolo 1456 C.C. e del secondo periodo del comma 8, articolo 3, L. 136/2010.

art. 26. Rendicontazione dei progetti

1. La rendicontazione del progetto di Inclusione Attiva (PIA) è effettuata su apposita modulistica fornita dalla struttura regionale competente ed è costituita:
 - dalla sommatoria dei costi del lavoro lordo aziendale dei lavoratori coinvolti, riferiti all'intera durata del progetto;
 - dalla sommatoria dei costi sostenuti per le spese connesse alla prevenzione e sicurezza sul lavoro;
 - dalla sommatoria dei costi relativi ad azioni di orientamento, formazione e tutoraggio, mediazione interculturale e di accompagnamento al lavoro.
2. L'aggiudicatario, entro 60 giorni dall'ultimazione del PIA, è tenuto a presentare all'Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose, in originale e dei quali deve certificarne l'autenticità e l'esattezza in termini di corrispondenza, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000:
 - le buste paga dei lavoratori datate e quietanzate dal lavoratore;
 - i riepiloghi mensili dei contributi versati per i suddetti lavoratori;
 - l'elenco dettagliato delle attività svolte dal tutor, con i relativi costi secondo lo schema fornito dalla struttura competente.
3. Entro il termine sopra indicato, l'aggiudicatario deve altresì presentare in copia all'Unité Mont-Rose, la seguente documentazione:
 - progetti di Integrazione Lavorativa finali individuali dei lavoratori coinvolti;
 - relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti in termini di recupero al mercato del lavoro ordinario dei lavoratori coinvolti e di opportunità occupazionali per i lavoratori stessi;
 - dichiarazione del lavoratore PIA relativa all'autorizzazione al trattamento dei suoi dati personali, unitamente a copia di un documento d'identità dello stesso, in corso di validità.

art. 27. Revisione e aggiornamento importo contrattuale in vigenza di contratto

1. L'importo contrattuale è fisso e invariabile per tutto il periodo contrattuale.

art. 28. Controlli e verifica di conformità

1. Il contratto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, ai sensi dell'articolo 116 del D. Lgs. 36/2023.
2. La vigilanza sui servizi compete al committente per tutto il periodo contrattuale, con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei. Il committente può conseguentemente disporre, in qualsiasi momento, e a sua discrezione e giudizio, ispezioni al fine di accertare la rispondenza del servizio fornito dall'aggiudicatario alle prescrizioni contrattuali del presente capitolato.
3. In caso di inadempienza agli impegni contrattuali assunti dall'aggiudicatario, il committente, attraverso i propri organi di vigilanza e controllo, rileva e segnala le carenze.
4. In nessun caso e per nessun motivo, la mancanza di controllo può essere addotta quale giustificazione per una non corretta esecuzione dei servizi.
5. L'aggiudicatario è tenuto a fornire al committente ogni indicazione, documento e atto, finalizzati a consentire il controllo e il monitoraggio del servizio. La mancanza di tali indicazioni costituisce grave violazione degli obblighi contrattuali.
6. Sono a carico dell'aggiudicatario gli oneri e gli obblighi ulteriori relativi alla fedele esecuzione degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal RUP, dal DEC, in conformità alle pattuizioni contrattuali in modo che i servizi siano effettuati a regola d'arte. In nessun caso l'aggiudicatario può dar corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto.
7. La verifica di conformità è formalizzata a seguito dell'approvazione della rendicontazione da parte della Regione autonoma Valle d'Aosta.

art. 29. Cessione, subappalto, contratti continuativi di cooperazione

1. È fatto assoluto divieto di cedere, anche parzialmente, il contratto disciplinante il servizio in oggetto.
2. Trattandosi di prestazioni affidate sulla base di specifici requisiti professionali, non è ammesso il subappalto, fatta eccezione e nei limiti di cui all'articolo 119 del D. Lgs. 36/2023, per le attività formative dei lavoratori impiegati nel PIA.
3. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva dell'aggiudicatario.
4. L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d), del Codice.
5. L'aggiudicatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisca subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

art. 30. Inadempienze e penalità

1. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, rilevati dall'ente committente o su segnalazioni dei Comuni e/o dei portatori di interesse, l'ente committente può adottare nei confronti dell'aggiudicatario le seguenti sanzioni, a seconda della gravità delle violazioni e il numero delle stesse:
 - a. contestazione;
 - b. richiamo scritto;
 - c. allontanamento del Responsabile tecnico, di suoi assistenti, di preposti, di operatori o subappaltatori o personale alle dipendenze sotto qualsiasi titolo;
 - d. risoluzione del contratto.
2. Qualora, in occasione dei controlli effettuati siano rilevate inadempienze da parte dell'aggiudicatario, riguardanti la mancata o inesatta esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'ufficio competente procede, eventualmente previa audizione, alla immediata contestazione formale dei fatti rilevati, invitando l'aggiudicatario a formulare le proprie contro deduzioni entro il termine perentorio di tre giorni.
3. Nel caso in cui l'aggiudicatario non fornisca contro deduzioni nel termine assegnato o fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, fatta salva ogni ulteriore azione o rivalsa per i danni prodotti a persone e/o cose, e oltre all'obbligo adempiere entro il termine indicato dall'Unité stessa, è applicata dall'Ente, in ragione della loro gravità, una penale commisurata fino al massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo totale contrattualmente previsto, nelle misure di seguito indicate:

- 3.1) ogni ritardo frapposto all'inizio dei servizi comporta l'applicazione di una penale di € 150,00 per ogni giorno di ritardato inizio; la stessa penalità è applicata in caso di ingiustificata interruzione.
- 3.2) la mancata esecuzione anche parziale degli interventi comporta l'applicazione di una penale da € 100,00 a € 500,00 secondo la gravità dell'omissione;
- 3.3) € 500,00 per la violazione del trattamento economico retributivo del personale accertata, per ogni giorno in cui la violazione perduri;
- 3.4) per qualsiasi altra violazione ai patti contrattuali nonché per anomalie del funzionamento o per valutazione negativa del servizio non espressamente indicate nel presente articolo: da € 100,00 a € 2.000,00 secondo la gravità dei fatti.
4. Nel caso di recidiva le penalità sono raddoppiate.
5. Tali penali possono essere applicate anche più volte, una per ogni diversa inadempienza contestata.
6. Nel caso di inadempienze gravi, ovvero meno gravi ma ripetute, il committente ha la facoltà, previa intimazione scritta all'aggiudicatario, di risolvere il contratto.
7. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, il committente può rivalersi su eventuali crediti dell'aggiudicatario, nonché sulla garanzia definitiva, senza bisogno di diffide o formalità di sorta.
8. L'applicazione della penalità, eventualmente anche come trattenuta, non estingue il diritto di rivalsa del committente nei confronti dell'aggiudicatario per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'aggiudicatario rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze.
9. L'applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al committente per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.
10. Unica formalità preliminare per l'applicazione delle penalità di cui al presente articolo, è la contestazione degli addebiti via PEC.
11. Fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del maggior danno, in caso di risoluzione del contratto per colpa dell'aggiudicatario, lo stesso è vincolato al pagamento dell'eventuale maggior prezzo pagato dal committente per la prestazione del servizio da parte di altro operatore economico, sino al termine della scadenza contrattuale, ivi compresi eventuali rinnovi.

art. 31. Risoluzione del contratto

1. Fatta salva l'applicazione dei provvedimenti di cui al precedente articolo 25 e fermo quanto stabilito dall'articolo 122 del D. Lgs. 36/2023, il committente può dichiarare con semplice comunicazione scritta, la risoluzione del contratto nei seguenti casi:
 - a. in qualunque momento durante l'esecuzione, avvalendosi delle facoltà consentite dall'articolo 1671 del C.C;
 - b. per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento amministrativo;
 - c. cessione o scioglimento dell'azienda, di cessazione di attività, nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
 - d. per scioglimento da parte dell'Autorità governativa (se cooperativa);
 - e. per sospensione del servizio, eccetto che per cause di provata forza maggiore;
 - f. per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio del committente, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso;
 - g. ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o regolamento relative al servizio;
 - h. motivato esito negativo dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione effettuate ai sensi del presente capitolato;
 - i. applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
 - j. per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
 - k. quando l'aggiudicatario si rende colpevole di frode;
 - l. cessione ad altri degli obblighi relativi al contratto;
 - m. per subappalto non autorizzato;
 - n. per sopravvenute cause di esclusione o cause ostative legate alla legislazione antimafia;

- o. per sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la pubblica amministrazione, che precluda la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - p. per il rinvio a giudizio per favoreggiamento, nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, del legale rappresentante o di uno dei dirigenti dell'operatore economico aggiudicatario;
 - q. per sopravvenuta mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalle normative nazionali o regionali per l'esercizio dell'attività oggetto dell'appalto;
 - r. per ogni altra grave inadempienza ai termini dell'articolo 1453 del Codice Civile;
 - s. per violazioni delle norme di sicurezza;
 - t. per violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti degli enti di cui all'articolo 1, comma 1 della L.R. 22/2010, approvato con deliberazione della Giunta n. 94 del 18 dicembre 2023, e in attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;
 - u. per violazione del patto di integrità dell'Unité Mont-Rose;
 - v. per violazione degli obblighi in materia di incompatibilità successiva (*pantouflage*);
 - w. in tutti gli altri casi previsti dal presente capitolato;
 - x. ogni altra inadempienza eventualmente non contemplata nel presente capitolato, o fatto, che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'articolo 1456 del C.C.
2. Qualora si addivena alla risoluzione del contratto per inadempienza dell'aggiudicatario, il committente ha il diritto di incamerare la garanzia definitiva a titolo di clausola penale e di affidare a terzi i servizi, in danno dell'aggiudicatario inadempiente. L'affidamento a terzi è comunicato all'aggiudicatario inadempiente, con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi. L'aggiudicatario inadempiente è tenuto, in ogni caso, al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti e al risarcimento delle maggiori spese sostenute dal committente, per il rimanente periodo contrattuale.
 3. all'aggiudicatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal committente rispetto a quelle previste nel contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell'aggiudicatario, senza pregiudizi dei diritti del committente sui beni medesimi. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'aggiudicatario inadempiente.
 4. Qualora, senza giustificato motivo e/o giusta causa, l'aggiudicatario dovesse risolvere il contratto prima della scadenza convenuta, il committente può rivalersi sulla garanzia definitiva, addebitando all'inadempiente, a titolo di penale, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione provvisoria dei servizi ad altro operatore economico, fino alla scadenza naturale dell'appalto.
 5. All'atto della risoluzione, il committente liquida il conto finale dei servizi eseguiti, detratte le somme per eventuali sanzioni, penali e per il risarcimento dei danni. In ogni caso non saranno corrisposti i compensi dovuti per i servizi non effettuati o effettuati in modo difforme dal presente capitolato, a seguito dei quali si è risolto il contratto.
 6. Nel caso di sospensione, anche parziale, dei servizi, il committente ha facoltà di provvedere, direttamente ovvero mediante altro operatore economico, alla continuazione degli stessi con addebito all'aggiudicatario delle spese e delle eventuali penalità.
 7. Si richiama in ogni caso l'articolo 122 del D. Lgs. 36/2023.
 8. Contro la decisione di risoluzione adottata dal committente è data facoltà all'aggiudicatario di ricorrere al Giudice Ordinario.
 9. Resta in ogni caso fermo il diritto del committente di richiedere la risoluzione per inadempimento del presente contratto ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
 10. La risoluzione del contratto porterà con sé la perdita della garanzia definitiva, che sarà incamerata dal committente senza alcuna formalità di procedura e senza pregiudizio dell'azione per il risarcimento dei danni.
 11. L'aggiudicatario non può vantare alcuna pretesa o indennizzo di sorta, neppure a titolo di rimborso spese, per effetto della risoluzione del contratto.
 12. Il committente si riserva di applicare l'articolo 124 del D. Lgs. n. 36/2023.
 13. L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto rinuncia, in caso di risoluzione del contratto, alla tutela possessoria.

art. 32. Recesso

1. Ai sensi dell'articolo 123, del D. Lgs. 36/2023, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, c. 4-ter e 92, c. 4, del D. Lgs. 159/2011 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*), il committente può recedere in qualunque momento dell'esecuzione tenendo indenne l'affidatario delle spese fino ad allora sostenute, riconoscendo inoltre il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.
2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'aggiudicatario, da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali il committente prende in consegna il servizio ed effettua la verifica di conformità definitiva.

art. 33. Controversie e riserve

3. Il foro competente, per ogni controversia che derivi dall'interpretazione o dall'applicazione del presente capitolato, sarà esclusivamente quello di Aosta.
4. Tutte le comminatorie e i termini previsti nel presente capitolato operano in pieno diritto, senza obbligo per il committente della costituzione in mora dell'aggiudicatario.
5. Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato, si fa esplicito riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti.
6. In materia di controversie si applicano le norme contenute negli articoli 211 e 212 del D. Lgs. 36/2023.
7. Le riserve sono lo strumento mediante il quale l'aggiudicatario solleva le proprie contestazioni di carattere economico, tecnico e amministrativo in ordine all'esecuzione dei servizi.
8. L'aggiudicatario è sempre tenuto a uniformarsi alle disposizioni del DEC, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo del contratto, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
9. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'aggiudicatario. Sono intempestive le riserve iscritte alla cessazione del fatto che ha generato la richiesta connessa sia a maggiori oneri diretti sia a maggiori oneri indiretti (anomalo andamento, frazionata esecuzione, protrazione del termine di esecuzione, sospensioni parziali dei servizi).
10. Tale disposizione si applica a tutte le domande, di qualunque natura, contabile o amministrativa, sia che esse ricadano in fatti ad effetto istantaneo o saltuario, sia che discendano da fatti continuativi, cioè quelli prodotti da una causa che si protrae nel tempo.

art. 34. Patto di integrità

1. L'aggiudicatario e i suoi dipendenti sono tenuti a rispettare integralmente il patto di integrità approvato con deliberazione della Giunta dell'Unité Mont-Rose n. 49/2024, sottoscritto per accettazione in sede di presentazione di offerta, senza distorcere la corretta e regolare esecuzione del contratto.
2. La violazione degli obblighi derivanti dal patto di integrità suddetto, comporta la risoluzione del contratto e quanto stabilito all'articolo 4 del patto stesso.

art. 35. Codice di comportamento

1. Ai sensi di quanto previsto degli articoli 2, comma 2 e 17, comma 1, del codice di comportamento dei Dipendenti degli Enti di cui all'articolo 1, comma 1 della L.R. 22/2010, recepito con deliberazione della Giunta dell'Unité n. 94 del 18 dicembre 2023, e in attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", l'aggiudicatario e i suoi dipendenti sono tenuti a conformare la propria condotta alle disposizioni stabilite dal Codice stesso.
2. Il contratto si intende risolto, in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice medesimo.

art. 36. Incompatibilità successiva (pantouflage)

1. Ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, comma 16-ter, come introdotto dall'art. 1, co. 42, lett. l), della L. 190/2012, disciplinante la "*incompatibilità successiva*" (*pantouflage*), è fatto divieto all'aggiudicatario di concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di attribuire incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto

delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per tutto il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

art. 37. Domicilio e rappresentanza dell'aggiudicatario

1. Per tutti gli effetti del presente capitolato, si intende che l'operatore economico aggiudicatario abbia eletto come domicilio quello indicato nell'offerta.
2. Il rappresentante dell'aggiudicatario è individuato nel capo commessa di cui all'articolo 21, comma 2.

art. 38. Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 "*Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati*", il committente, in qualità di titolare, informa l'aggiudicatario che il trattamento dei dati personali da esso forniti o comunque acquisiti è finalizzato unicamente all'espletamento della procedura di acquisizione del contratto pubblico (D. Lgs. 36/2023), nonché all'adempimento di conseguenti obblighi di legge e, ai sensi dell'articolo 6 comma 1., lettere b) e c) del Regolamento, a legittimare il trattamento è l'esecuzione del contratto o di misure precontrattuali o l'adempimento ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare.
2. Oltre al trattamento dei dati identificativi dell'aggiudicatario nell'ambito della procedura di stipula e gestione del contratto pubblico, può accadere che il Titolare venga in possesso di dati particolari, sensibili o giudiziari, cioè quelli da cui possono eventualmente desumersi, fra l'altro, l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché lo stato di salute (ad esempio, verifica dichiarazioni sostitutive ex d.P.R. n. 445/2000, certificati antimafia, casellario giudiziale e carichi pendenti, appartenenza a categorie protette, ecc.). Il conferimento dei dati è facoltativo, ma la loro mancata comunicazione pregiudica la procedura di stipula e gestione del contratto pubblico.
3. Il trattamento dei dati è effettuato con strumenti manuali, informatici e telematici, dai soggetti autorizzati dal Titolare o dai soggetti espressamente nominati responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati potranno essere comunicati a soggetti esterni che svolgono attività funzionali alla gestione del contratto (quali banche e istituti di credito per il pagamento del corrispettivo, assicurazioni, ecc.), ovvero comunicati o diffusi in adempimento a obblighi di legge (trasparenza; accesso agli atti, ecc.).
4. I dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori di essa, alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei dati sarà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).
5. I dati sono conservati per il tempo necessario all'esecuzione del contratto e, successivamente, sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
6. In ogni momento l'aggiudicatario può esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento, tra cui il diritto di accesso (articolo 15), il diritto di rettifica (articolo 16), il diritto alla cancellazione (articolo 17), il diritto di limitazione di trattamento (articolo 18). Oltre ai diritti di cui sopra, spetta sempre all'interessato il diritto di proporre reclamo per qualsiasi questione riguardante il trattamento dei propri dati personali dinanzi all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
7. Titolare del trattamento è l'Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose, con sede in Via Perloz 44 - 11026 Pont-Saint-Martin (AO); e-mail info@cm-montrose.vda.it; pec protocollo@pec.cm-montrose.vda.it; tel. 0125/807873; telefax 0125/804537.
8. Responsabile della Protezione dei dati personali è l'avv. Denise Zampieri, domiciliato per la carica presso la sede del Titolare (email dpo@cm-montrose.vda.it).

art. 39. Disposizioni di rinvio e finali

1. Per quanto non previsto nel presente capitolato, valgono le disposizioni del D. Lgs. 81/2008, del D. Lgs. 36/2016, del Codice Civile, nonché di ogni altra normativa emanata, anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto applicabili.
2. L'aggiudicatario ha altresì l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore sia a livello nazionale sia regionale, o che venissero eventualmente emanate nel corso del periodo di vigenza contrattuale.

Lì, giugno 2024